



.....OMISSIS.....

Oggetto

Interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR – art. 8, comma 1, lett. a), d. l. 76/2020 – art. 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023 – richiesta di parere.

UPREC-CONS-0018-2025-FC

FUNZ CONS 11-2025

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 11 dicembre 2024, acquisita al prot. Aut. n. 147435, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 26 marzo 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la nota sopra indicata, è stato sottoposto all'attenzione dell'Autorità un quesito relativo all'applicabilità dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76/2020 agli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR. L'Amministrazione richiedente – anche mediante memoria allegata all'istanza – evidenzia al riguardo che per effetto delle disposizioni dell'art. 14, comma 4, del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13 e dell'art. 8, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2023 n. 215, il termine di efficacia del citato art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76/2020 sembrerebbe fissato al 30 giugno 2024.

Tuttavia, l'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 ha fatto salve, anche dopo il 1° luglio 2023 e senza fissare un termine finale di efficacia: *(i)* le disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021; *(ii)* le disposizioni di cui al d.l. n. 13/2023; *(iii)* le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

La lettura congiunta delle norme sopra richiamate con l'art. 225, comma 8, del Codice, sembrerebbe deporre per la perdurante applicabilità dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76/2020, anche dopo il 30 giugno 2024, agli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR.

Pertanto, è stato chiesto all'Autorità di chiarire se sulla base delle previsioni del citato art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, l'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76/2020, possa ritenersi ancora applicabile, anche dopo il 30 giugno 2024, agli interventi sopra indicati.

Al fine di fornire riscontro sul quesito posto, si richiama in via preliminare l'art. 225, comma 8, del Codice, ai sensi del quale «In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture

di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018».

La norma stabilisce quindi la perdurante vigenza, anche dopo il 1° luglio 2023 (data in cui il nuovo Codice ha acquisito efficacia a norma dell'art. 229, comma 2, dello stesso), delle disposizioni speciali dettate dal legislatore per la realizzazione (tra l'altro) degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

Tra tali disposizioni, l'art. 14, comma 4, del d.l. 13/2023 (*"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*) conv. con mod. dalla l. n. 41/2023, stabilisce che «Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse».

Il termine del 30 giugno 2024, indicato dalla norma (la cui applicazione, in precedenza, era limitata al 31 dicembre 2023), è stato introdotto dall'art. 8, comma 5, del d.l. n. 215/2013 (*"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*), conv. con mod. dalla l. n. 18/2024.

Per effetto di tale ultima modifica, quindi, il legislatore ha prolungato fino al 30 giugno 2024, l'applicabilità (anche) dell'art. 8 del d.l. 76/2020 agli interventi finanziati con risorse PNRR.

La disposizione del d.l. 76/2020 in esame stabilisce (per quanto di interesse ai fini del parere), al comma 1, che «In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: «a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; [...]».

La norma richiamata prevede quindi, per le procedure indicate al comma 1, che si considera sempre sussistente il presupposto dell'urgenza indipendentemente dall'oggetto dell'affidamento e dalla sua correlazione con l'emergenza sanitaria o con le altre finalità perseguite con il decreto medesimo. Di conseguenza, è stabilito che si fa sempre luogo alla consegna dei lavori in via d'urgenza e all'esecuzione d'urgenza per i servizi e forniture, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.

Come osservato dal giudice amministrativo, la norma *de qua* deroga all'obbligo di verifica dei requisiti dell'operatore economico prima della formalizzazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 17, comma

5, del d.lgs. 36/2023, rendendo possibile, nel caso di appalti PNRR, procedere all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara e, dunque, provvedere all'esecuzione dell'appalto già in questa fase (in tal senso TAR Calabria n. 782/2023).

Ciò che occorre evidenziare ai fini del parere, è che l'art. 225, comma 8, del Codice, sopra richiamato, laddove stabilisce la perdurante vigenza, anche dopo il 1° luglio 2023, delle disposizioni dettate per la realizzazione (tra l'altro) degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, da un lato conferma la specialità delle citate disposizioni rispetto alla disciplina dettata dal d.lgs. 36/2023 per tutti i contratti pubblici, dall'altro, proprio alla luce di tale specialità, lo stesso art. 225, comma 8, non può valere a stabilire una vigenza delle norme ivi richiamate, oltre il termine specificamente stabilito per le stesse dal legislatore.

Quanto sopra anche alla luce del fatto che l'art. 8, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2023 n.215, è intervenuto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, fissando espressamente alla data del 30 giugno 2024 l'efficacia temporale dell'art. 8, del d.l. n. 76/2020, come richiamato nell'art. 14, comma 4, del d.l. 13/2023. Pertanto, deve ricondursi ad una chiara scelta del legislatore, quella di limitare a tale data l'applicabilità del citato l'art. 8 del d.l. 76/2020 agli appalti PNRR.

Per quanto sopra, in risposta al quesito posto, può conclusivamente osservarsi che alla luce del regime speciale dettato per gli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il termine finale per il ricorso agli istituti previsti dall'art. 8 del d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020, deve ritenersi fissato in maniera espressa dal legislatore al 30 giugno 2024, come stabilito dalle norme sopra richiamate, senza possibilità di estendere ulteriormente (e in assenza di un termine finale) il periodo di vigenza delle norme medesime, sulla base delle previsioni dell'art. 225, comma 8 del Codice (come ipotizzato, in maniera non condivisibile, dall'Amministrazione richiedente).

Resta ferma, in via generale, la possibilità, secondo le disposizioni dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023, di ricorrere all'esecuzione del contratto d'appalto prima della stipula contrattuale, ove sussistano ragioni d'urgenza. Come stabilito dal comma 8 della norma, infatti, «Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9». Il comma 9 aggiunge che «L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea».

Pertanto, laddove sussistano ragioni d'urgenza, adeguatamente motivate, secondo le previsioni dell'art. 17 del Codice, l'esecuzione del contratto può comunque essere iniziata anche prima della stipula, fermo restando tuttavia, ai sensi del comma 5 della disposizione medesima, che l'aggiudicazione può essere pronunciata solo dopo la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e, quindi, solo dopo tale verifica, si può procedere alla consegna d'urgenza prima della stipula del contratto d'appalto.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette, pertanto, a codesto Ministero ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente.